

Mettere
nel sito



20

5 GIU. 2013

RG 13/11 + 14/11

Chen. 35

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI

composta dai signori magistrati
dott. Giuseppe Mario Zezza - presidente
dott. Angelo Martinelli – consigliere estensore
dott. Diego Pinto – consigliere
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 13 (cui è riunita la causa 14/2011)
del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 posta in decisione
all'udienza del 16 maggio 2013

tra

Amministrazione Separata Usi Civici di Vigolo Baselga, elettivamente
domiciliata in Roma, via Dora, 1, presso lo studio dell'avvocato procuratore Maria
Athena Lorizio che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mauro Iob del
foro di Trento

- reclamante e reclamato incidentale

e

Comune di Trento, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, 11, presso lo

studio dell'avvocato procuratore prof. Paolo Stella Richter, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Elena Stella Richter e Angela Colpi, quest'ultima del foro di Trento

- reclamato e reclamante incidentale

avverso

la sentenza n. 3 dell'anno 2011 del Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Trentino Alto Adige

con l'intervento

del Procuratore Generale della Repubblica (dott. Gustavo De Marinis)

oggetto

accertamento qualitas soli

conclusioni

come da verbale di udienza del 16 maggio 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Amministrazione Separata Usi Civici di Vigolo Baselga proponeva reclamo avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli Usi civici per la Regione Trentino Alto Adige n. 3 del 2011 con la quale il Commissario predetto – avanti al quale la menzionata Amministrazione Separata aveva convenuto il Comune di Trento – aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dell'ASUC di Vigolo Baselga in relazione a determinati beni, aveva altresì dichiarato altri immobili assoggettati ad uso civico in favore della detta Frazione di Vigolo Baselga, aveva inoltre rigettato la domanda dell'ASUC in relazione ad altri beni (tutti meglio descritti nella sentenza impugnata cui si rinvia) e aveva infine dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale del Comune di Trento e della domanda di rendiconto della ASUC declinandola in favore dell'AGO, compensando le spese del giudizio.

Avverso la predetta sentenza proponeva reclamo l'Amministrazione Separata Usi Civici di Vigolo Baselga; resisteva il Comune di Trento proponendo altresì

appello incidentale e instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Con sentenza non definitiva n. 31 dell'anno 2002 questa Corte di appello dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Rimessa quindi sul ruolo, la causa passava in decisione all'udienza del 16 maggio 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ASUC, relativamente alle pp.edd. 312 e 313 CC Sopramonte, denuncia l'erroneità del rigetto della domanda proposta in prime cure sulla base – come osservato dal Commissario – della considerazione che la natura dei beni del demanio civico della Frazione di Vigolo Baselga non è determinata, di per sé, della destinazione a caseificio (c.d. malga Vigolo) e relativa stalla né dal fatto che tali edifici siano in concreto circondati da terre vincolate ad uso civico.

Il mezzo è fondato.

In primo luogo giova osservare che gli edifici di cui si discute sono allibrati alla proprietà comunale (di Vigolo Baselga), il che denuncia, oltre alla vocazione pubblicistica di tali beni, la titolarità dei beni stessi in capo alla locale Comunità (poi aggregata, a seguito di soppressione del Comune di Vigolo, al Comune di Trento).

Il fatto che l'intestazione dei beni sia a nome del Comune di Vigolo Baselga non pregiudica la invocata titolarità frazionale dei detti beni come condivisibilmente mette in luce l'appellante ASUC: *“l'intestazione formale del bene al Comune di Vigolo non va intesa nel senso di intavolazione al Comune inteso quale persona giuridica di diritto pubblico anziché alla comunità proprietaria in quanto la giurisprudenza del Giudice Tavolare trentina in passato riteneva che la "proprietà formale" dei beni di uso civico andasse intavolata al nome del Comune e non alla comunità tout court (comunale o frazionale a seconda che fosse riferita ai cives di tutto il comune o di una sua frazione), ritenendo che questa mancasse della personalità giuridica (cfr. decisione del Tribunale di Trento sul reclamo tavolare 23/1 0/1986 cron. 1051). Così, dall'adozione di formule di intavolazione della*

proprietà direttamente al Comune ente di imputazione tradizionale anche per i beni propriamente frazionali seguendo l'impostazione del Tribunale di Trento, successivamente si è progressivamente passati ad iscrizioni che prevedono a fianco del Comune, l'espressa menzione della frazione tanto nella formula "Comune di ... della Frazione di ..." quando non direttamente "Frazione di ... del Comune di ...", fmo alla attuale iscrizione, su richiesta degli interessati della intestazione alla "Frazione di ..." tout court, come è avvenuto per i beni della Frazione di Vigolo Baselga da ultimo rivendicati (cfr. doc. 13b, a pag. 2, dove proprio sulla PT 128 contenente i beni oggetto di causa il Giudice Tavolare ordina ... la regolarizzazione dell'intestazione della proprietà da "Comune di Vigolo Baselga a "Frazione di Vigolo Baselga ")".

In secondo luogo, non sarebbe in effetti ragionevole pensare che gli edifici in questione – l'uno adibito al ricovero degli animali da pascolo e l'altro a caseificio – non siano intimamente e strumentalmente connessi ai terreni che detti edifici circondano, terreni che sono del demanio civico e sono destinati al pascolo del bestiame. Né di tali edifici appare apprezzabile un uso che non sia connesso con quello dei terreni che li circondano.

In questo quadro, è logico che operi la presunzione di demanialità dei beni in questione.

Giova in proposito osservare che, in base all'art. 6, comma 2, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, *"agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri diritti reali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume, fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunque opponga un diritto non iscritto"*. Siccome i beni per cui è causa risultano essere intestati al Comune di Vigolo Baselga, gli stessi – in difetto di prova contraria da parte del Comune di Trento – non possono essere ritenuti di proprietà di quest'ultimo Comune.

In definitiva, gli edifici in questione devono essere dichiarati appartenere al demanio civico della frazione di Vigolo Baselga.

///

Deve essere invece rigettato il motivo attinente alla richiesta di totale o, quantomeno, parziale condanna del Comune di Trento alle spese del giudizio di primo grado posto che l'integrale compensazione delle spese era ampiamente giustificata dalla oggettiva disputabilità delle questioni trattate anche in ragione della formale intavolazione dei beni per cui è causa.

Il Comune di Trento propone reclamo incidentale lamentando che il primo Giudice abbia ritenuto il proprio difetto di giurisdizione sulla spiegata domanda convenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'estinzione del vincolo di uso civico sulla ped 310 e sulle ppff 438 e 439 in ragione della avvenuta realizzazione su di essa del centro sportivo Trilacum.

Il mezzo, in rito, è fondato.

In effetti, rientra nella cognizione commissariale ex art. 29 della legge n. 1766 del 1927 l'accertamento della eventuale estinzione dell'uso civico.

///

Il motivo, tuttavia, è infondato nel merito,

L'assunto che sui terreni in questione il diritto di uso civico si sia estinto de facto per effetto della realizzazione del centro sportivo Trilacum non può essere condivisa

Giova osservare, in proposito, che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non può *“configurarsi una c.d. sdemanializzazione di fatto”* (Cass. 28 settembre 2011, n. 19792).

Alla stessa stregua, *“in tema di beni demaniali, non sono ammesse forme tacite di sdemanializzazione, in quanto solo l'amministrazione ha la possibilità di determinarsi sulla permanenza del regime demaniale di un bene ovvero per la sua traslazione al regime dei beni patrimoniali”* (Cons. Stato, 22 novembre 2010, n. 8119). Nel medesimo ordine di idee, *“la demanialità è indisponibile e non si può rinunciare ad essa in via di fatto”* (Cons. Stato 17 marzo 2010, 1566).

///

Anche l'ulteriore rilievo del Comune di Trento è infondato.

Secondo il primo Giudice non è rilevante *“l'intavolazione della proprietà a nome del Comune di Trento, in luogo del Comune di Vigolo Baselga, ordinata con decreto tavolare G.N. 679/1970 .., poichè quell'iscrizione fu la mera conseguenza dell'aggregazione amministrativa del Comune di Vigolo Baselga nel territorio del Comune di Trento, senza alcun previo accertamento, con efficacia di giudicato, della situazione dominicale dei beni”*.

Secondo il Comune appellante incidentale tale statuizione sarebbe errata perché non tiene conto, oltre che della convenzione stipulata tra il Comune di Trento e il centro sportivo Trilacum in forza della quale si era stabilito che il centro diventasse di proprietà comunale, del regime giuridico tavolare in forza del quale *“A modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario. Parimenti non hanno alcuna effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione”* (art. 2 R.D. 28 marzo 1929, n. 499).

In primo luogo, giova osservare che la citata convenzione, e tra soggetti terzi rispetto alla ASUC, non ha alcuna attitudine a estinguere un diritto di uso civico, di per se stesso indisponibile e imprescrittibile.

In secondo luogo, il rilievo non coglie nel segno – sotto il profilo della pretesa errata interpretazione della legge tavolare – posto che nel caso in esame la ratio decidendi della sentenza impugnata riguarda il diverso profilo della modifica formale dell'intestazione a seguito della soppressione del Comune di Vigolo Baselga cui erano prima intestati i detti beni (il che conduce anzi a ritenere la titolarità dei detti terreni in capo alla frazione di Vigolo Baselga).

Ne deriva che l'appello incidentale del Comune di Trento deve essere rigettato.

///

Le spese – liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza del Comune di Trento.

PQM

La Corte, pronunciando sul reclamo dell'Amministrazione Separata Usi Civici di Vigolo Baselga e sul reclamo incidentale del Comune di Trento avverso la sentenza n. 3 dell'anno 2011 del Commissario per il riordino degli usi civici della Regione Trentino Alto Adige così decide:

a) in parziale accoglimento del reclamo principale dichiara le pp.edd. 312 e 313 CC per cui è causa appartenere al demanio civico della frazione di Vigolo Baselga;

b) rigetta il reclamo incidentale;

c) conferma nel resto;

d) condanna il Comune di Trento alla rifusione, in favore dell'Amministrazione Separata Usi Civici di Vigolo Baselga, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.100,00 di cui euro 3.960,00 per compenso professionale, oltre ad oneri accessori come per legge.

Roma, li 16 maggio 2013

Il consigliere estensore

(Martinez)


Il presidente

(Zezza)


Depositata in Cancelleria

oggi, 5 GIU. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Alessandra Santolla

